



STATUTO

**InclusivaMente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE**
(in acronimo InclusivaMente APS)

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Associazione di Promozione Sociale InclusivaMente ETS>>, assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Amighetti n. 11, 24125, nel comune di Bergamo (BG).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione "InclusivaMente APS" esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità sono riconducibili a diverse aree di azione, strutturate come segue:

- Promuovere, sostenere e sviluppare attività nell'ambito di interventi e servizi sociali;
- Promuovere attività di assistenza sociale e sociosanitaria, mediante l'organizzazione di eventi per l'orientamento lavorativo e il reinserimento sociale nonché lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione al sostegno collettivo in ambito psicologico e pedagogico;
- Diffondere la cultura della solidarietà in ambito educativo, solidaristico e di utilità sociale;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontari associati, ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, sono:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
2. interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
5. formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
8. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
9. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
10. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
11. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);
12. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

13. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

14. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

15. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
(lettera s dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

16. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

17. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

18. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

19. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m dell'art. 5 comma 1 del DL 117/2017);

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

Fornire interventi di "accompagnamento e inserimento sociale" con l'obiettivo di creare la giusta connessione sinergica tra la persona con disabilità e/o fragilità e le attività sociali presenti sul territorio, stimolando la conoscenza del territorio e delle opportunità presenti, favorendo un processo di sganciamento dal proprio contesto abitativo e favorendo l'autonomia dell'individuo;

Fornire interventi di "supporto all'inserimento lavorativo" per persone con disabilità e/o fragilità, creando una rete sociale, anche attraverso collaborazioni e convenzioni, mantenendo i collegamenti con enti ed organizzazioni pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgono attività nel campo specifico, come aziende e agenzie del lavoro;

Fornire interventi di "orientamento lavorativo", con l'intento di formare ed informare la persona con disabilità e/o fragilità sulle realtà lavorative presenti sul territorio, con l'obiettivo ultimo di fornire gli strumenti adeguati propedeutici all'inserimento lavorativo;

Fornire interventi di "gruppo di sostegno psico-pedagogico" con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto e di socialità fra persone con disabilità e/o fragilità situazionali o pervasive, così come ai caregivers;

Fornire interventi di "consulenza pedagogica" al fine di aumentare il benessere della persona, e adattamento al proprio contesto di vita e facendo emergere le potenzialità individuali;

Fornire interventi di "valutazione e progettazione pedagogica" al fine di co-costruire un "progetto di vita", attraverso modalità concrete che garantiscano il massimo coinvolgimento della persona e della rete;

Fornire interventi di "sostegno psicologico" volti al miglioramento della qualità di vita della persona e della famiglia, tutelando e supportando il benessere psicologico e la salute degli individui;

Fornire interventi psico-pedagogici di prevenzione e sensibilizzazione in ambito scolastico ed extra-scolastico;

Fornire interventi di "valutazione neuropsicologica" al fine di valutare le funzioni cognitive e comportamentali di pazienti con disabilità congenita e con cerebrolesioni acquisite;

Fornire interventi di "riabilitazione neuropsicologica" al fine di recuperare il normale funzionamento cognitivo e comportamentale o ottimizzare l'utilizzo delle risorse residue con l'obiettivo ultimo di apportare un miglioramento alla qualità di vita del paziente e dei familiari.

Promuovere iniziative culturali ed editoriali quali riunioni, convegni, giornate di formazione, congressi ed attività formative per operatori del settore;

Promuovere pubblicazioni, diffusione di notizie, anche attraverso il proprio sito Internet o gruppi dedicati sui Social Networks;

Progettare e creare una banca dati che comprenda statistiche, pubblicazioni, case-study, ecc., con la finalità di incoraggiare e favorire il confronto e lo scambio di esperienze dell'inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità e/o fragilità;

Sviluppare aree di formazione e supervisione per gli associati, per gli enti, per i terzi e per l'équipe professionali che si costituiranno nei differenti contesti in cui opera l'associazione;

Promuovere protocolli di intesa con altre associazioni, Enti pubblici e/o privati e con professionisti per il perseguimento delle finalità sopra esposte;

Le attività sopraelencate sono rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

L'associazione InclusivaMente APS opera prevalentemente nel territorio della regione Lombardia, ma si propone di estendere o replicare le sue progettualità anche in territorio nazionale ed internazionale.

L'Associazione, ai fini dell'accreditamento come ente formativo, promuove e prevede nello scopo del presente statuto, in aggiunta, a quanto sopra indicato, la formazione negli ambiti di cui alla Direttiva 170 del 2016 e ai relativi allegati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione InclusivaMente APS potrà svolgere attività commerciale in via marginale, occasionale e secondaria per completare e integrare l'attività svolta verso i soci.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le organizzazioni, enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono associati fondatori dell'associazione InclusivaMente APS e in quanto tali associati ordinari, i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

In qualità di associati ordinari possono diventare associati dell'Associazione, in nome del proprio rappresentante legale, tutte le organizzazioni del Terzo settore aventi le seguenti caratteristiche:

- Con sede legale e/o operativa nella provincia di Bergamo;
- Con oggetto sociale che preveda finalità non commerciale;
- Con attività compatibile e funzionale alle finalità ed alle attività dell'associazione InclusivaMente APS a cui coopereranno.

Possono inoltre diventare associati ordinari le reti informali di organizzazioni senza fine di lucro attraverso la partecipazione di un soggetto della rete riconosciuto da quest'ultima quale rappresentante della rete informale stessa.

In qualità di sostenitori, possono diventare aderenti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, partecipano a singole attività dell'associazione InclusivaMente APS e danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione InclusivaMente APS.

Sono Soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

- La partecipazione dei Soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltre che garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e i regolamenti dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di Soci Sostenitori che forniscono aiuto economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

- 
- Soci sostenitori sono persone, Enti o Istituzioni che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione. Partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.
 - Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione e divulgazioni delle iniziative dell'Associazione, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

Tutti i soci maggiorenni possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

Il contributo annuale a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'Approvazione del Bilancio preventivo.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rimborsabile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'organizzazione interessata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associazione si adopererà affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se regolarmente iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione;

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- proporre progetti di iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
- discutere e approvare rendiconti economici.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'Associazione, per la realizzazione dei singoli progetti, può intrattenere rapporti di lavoro anche ricorrendo ai terzi. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa. L'associato che non rinnovi la quota associativa entro i primi 6 mesi dell'anno solare, sarà escluso dal coinvolgimento nelle attività dell'associazione *Inclusivamente APS* per il medesimo anno in corso. L'associato che entro i 6 mesi del secondo anno di morosità non abbia provveduto al versamento della quota associativa, perderà la qualità di associato di *Inclusivamente APS* senza ulteriori avvisi.
- c) dietro presentazione di recesso volontario, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e con preavviso di almeno 15 giorni;
- d) per esclusione. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di associato è decisa dal Consiglio Direttivo con parere del Collegio dei Provvisori, se nominato, che nel solo caso dell'esclusione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ordinari dell'Associazione Inclusivamente, iscritte nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, in nome dei loro rappresentanti pro-tempore, e dagli eventuali aderenti sostenitori con la sola funzione di uditori.

L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in sua assenza, dai Consiglieri, o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o dal Consiglio Direttivo riunito in seduta e verbalizzato, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire via e-mail, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, a tutti gli Associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto dell'adunanza.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può essere svolta sia in modalità remota/videoconferenza che in presenza, o in ambedue le modalità.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche annuali dell'attività dell'associazione;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario a consuntivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- nomina Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, è composto da 3 membri a 7 membri, il Presidente e i Consiglieri nominati tra gli Associati;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'Assemblea. Si può candidare a membro del consiglio direttivo una persona delegata per ogni singola organizzazione interna all'associazione InclusivaMente APS.

Dura in carica per n. 3 anni e i componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso, almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- nomina tra i suoi membri un tesoriere e il segretario e li revoca;
- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- reperisce i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- determina annualmente le quote delle tessere associative;
- convoca l'assemblea.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16
(Componenti Consiglio Direttivo)

- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- Il Presidente può rappresentare l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da un Consigliere. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Può congiuntamente al presidente esecutivo avere accesso ai fondi dell'associazione depositati presso un conto corrente aperto presso un istituto di credito.
- Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli Associati.
- Le dimissioni del Consiglio direttivo o anche di un solo consigliere devono essere inoltrate in forma scritta con giustificato motivo al presidente, che provvederà a convocare immediatamente un'Assemblea straordinaria. In detta riunione sarà valutato il caso di accettare o rifiutare dette dimissioni, e qualora si diano per accertate, ad indire immediatamente nuove votazioni per sostituire il/i consigliere/i dimissionario/i

ART. 17
(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri, anche monocratico, qualora nominato, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea tra i propri membri in un numero di tre, durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche associato, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile.
- redige, inoltre, pareri obbligatori, ma non vincolanti, sull'esclusione degli associati che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art.10.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

Se nominato, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

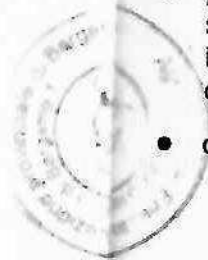
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- 
- rimborsi da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, se ricorrono i presupposti è possibile prorogare a tale termine e convocare l'approvazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

1. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Bergamo, 25 giugno 2021

Francesca Russo

Sara Sacco

Gabriella Vago

Fabrizio Russo

Tullio Sacco

Morena Viganò

Giada Sacco

Francesca Russo
Sara Sacco
Gabriella Vago
Fabrizio Russo
Tullio Sacco
Morena Viganò
Giada Sacco

AGENZIA delle ENTRATE
 Direzione Provinciale di Bergamo
 UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
 E' copia con il originale
 registrato presso l'Ufficio del 18 FEB. 2024
 il
 al n. 344 Serie 3
 con Euro
 (E.....)

IL FUNZIONARIO
 Maria Cannata

Esente da imposta di registro ai sensi del D. Lgs. 117/2017.